

(Conferenza LL.PP.
di. 1971) 32

*Esito del Decreto Ministeriale di
approvazione della Variante generale 1967*

ambientali di quella importante parte del contesto urbano;

CHE, inoltre, l'osservazione del Comune che in talune aree non vi sarebbero costruzioni non appare rilevante, in quanto va riaffermato che lo spirito della norma riflette l'esigenza della conservazione della situazione attuale e della preesistente consistenza indipendentemente dal taglio dei lotti o delle proprietà ovvero dalla presenza o meno di elementi edilizi di poca o molta importanza;

CHE, anche per quanto riguarda il parco del Monastero delle Tre Fontane, va rispettata integralmente la prescrizione di zona G1, invece che G2, come dal succitato decreto presidenziale e giusta quanto confermato dalla ripetuta Soprintendenza circoscrizionale sistemazione;

CONSIDERATO, per quanto concerne la zona H (Agro Romano), che appare opportuno, in sede di approvazione del P.R.G., e il Comune di Roma, considerata la grande estensione dei terreni vincolati ad Agro Romano, esaminare la possibilità di articolare ulteriormente le sottozone H1 ed H2 in più tipi, con lotti e dimensioni variabili in rapporto ai caratteri morfologici ed alle distanze dai centri abitati, dai comprensori di espansione, dalla zona industriale e dalle grandi arterie stradali;

CHE la variante in esame non prevede per l'Agro Romano ulteriori sottozone, per cui, riconoscendo tuttora la validità di quanto rappresentato nel D.P.R. di approvazione del P.R.G. si ritiene necessario rinnovare in questa sede l'invito al Comune ad esaminare la possibilità di articolare le sottozone H1 ed H2 in più tipi;

CHE, in ordine ai numerosi vincoli di conservazione per complessi rurali ed antichi casali, previsti dal piano regolatore generale, nel D.P.R. di approvazione del piano stesso venne prescritta l'integrazione di tali vincoli secondo le deduzioni

./.



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 17 -

zioni comunali di accoglimento della osservazione n. 4475 dell'Istituto di Rilievo e Disegno dei Monumenti della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma;

CHE il Comune di Roma con la variante di che trattasi non si è uniformato alla prescrizione di cui sopra;

CHE, peraltro, in relazione all'osservazione n. 763 riproposta in sede di pubblicazione della variante in esame da Del Debbio Enrico e Valle Tommaso, il Comune, in sede di controdeduzioni all'osservazione stessa, dopo aver riconosciuto di aver oneroso la graficizzazione dei vincoli richiesti, ha accolto l'osservazione stessa, per cui sui grafici del piano verrà apposto il perimetro rosso tratteggiato come dalla tavola in isca la 1:10.000 allegata alle controdeduzioni stesse;

CHE si può concordare con le controdeduzioni comunali circa l'accoglimento della suddetta osservazione n. 765;

CHE, sempre con riferimento alle previsioni relative all'Agro Romano, ma con validità estesa anche agli altri tipi di zona, con il D.P.R. 16 dicembre 1965 venne prescritto che il Comune di Roma provvedesse, in accordo con la Soprintendenza ai Monumenti e con la Soprintendenza alle Antichità di Roma I, a rivedere l'assetto delle aree ove sono presenti resti archeologici o costruzioni di interesse storico-artistico, o elementi di interesse paesaggistico, e anche le indicazioni relative, con quelle aggiunte dalle predette Soprintendenza e dalla X Ripartizione del Comune, venissero riportate su mappa da allegare

*Piano di cond. della
Facoltà di Architettura*

al piano regolatore;

CHE la variante generale in esame non recepisce i risultati di una siffatta documentazione, la quale avrebbe dovuto comportare, tra l'altro, tutta una serie di variazioni di destinazioni di zona, di revisione dei relativi confini, nonchè la sovrapposizione di vincoli di rispetto monumentale derivanti dalla conoscenza degli elementi contenuti in un documento di siffatta importanza;

CHE la Sezione Laziale dell'I.N.U. con l'osservazione n. 722, presentata in ordine alla variante di che trattasi, ha fatto presente di aver effettuato di intesa con il C.N.R., una ricerca sul sistema dei parchi attrezzati in Roma e che la seconda parte di tale ricerca è stata specificatamente dedicata alla individuazione critica della preesistenza dei beni culturali e medioevali;

CHE detta ricerca si è concretizzata nei documenti allegati all'osservazione di cui sopra;

CHE in tale osservazione la Sezione Laziale dell'I.N.U. nel fare, inoltre, presente che il Comune di Roma - Ufficio Speciale P.R. e X Ripartizione - ha intrapreso la redazione di una "Carta Storica dell'Agro Romano", ha proposto la fusione dei risultati delle ricerche in un unico documento che rechi anche i vincoli operativi ai fini urbanistici e di salvaguardia del patrimonio storico-culturale auspicandone l'adozione da parte del Comune;

CHE quanto rappresentato dalla Sezione Laziale dell'I.N.U. appare sostanzialmente meritevole di accoglimento, per cui si ritiene necessario prescrivere che il Comune di Roma provveda ad integrare il documento che risulterà dal confronto tra le ricerche svolte dal Comune stesso e quelle svolte dall'I.N.U., con vincoli di rispetto idonei a garan-



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 18 -

tire l'effettiva salvaguardia del patrimonio culturale individuato nel documento medesimo;

CHE si ravvisa, inoltre, necessario prescrivere che* il Comune di Roma provveda ad adottare il documento di cui sopra, integrato dai corrispondenti vincoli operativi, al fine di poterlo utilizzare quale strumento urbanistico di verifica per la salvaguardia dei singoli monumenti almeno nelle more dell'adozione di una più organica variante di piano regolatore ed di un più idoneo assetto delle zone interessate;

CHE, comunque, al fine di assicurare la più efficace salvaguardia del sottosuolo archeologico in tutte le zone inedificate, anche in quelle oggetto della variante in esame, sulla quale la stessa Soprintendenza alle Antichità di Roma I non ha ritenuto di potersi esprimere in modo definitivo - trattandosi di resti che possono venire in luce nelle fasi di attuazione del piano regolatore generale - occorre prescrivere che le attuazioni del piano stesso vengano previste, progettate ed eseguite sotto la vigilanza della citata Soprintendenza di Roma I, alla quale spetterà in definitiva di fissare i limiti e le modalità di esecuzione delle opere previste;

CHE il Comune di Roma ha in proposito controdedotto accogliendo la proposta di cui sopra in ordine alla citata "Carta Storica dell'Agro Romano";

CHE al riguardo nel confermare la prescrizione relativa a detta "Carta", appare opportuno aggiungere che nell'alterezza dell'adozione della "Carta" stessa - con conseguente

61

applicazione delle misure di salvaguardia obbligatorie, necessarie a garantire il rispetto delle preesistenze archeologiche ed ambientali risultanti dalla ripetuta "Carta" -, le indicazioni contenute nella proposta della Sezione Laziale de l'I.N.E. debbano costituire, fin dalla data di approvazione della variante generale di che trattasi, un preciso mezzo di riferimento e di identificazione nella formazione di piani particolareggiati e di piani di lottizzazione e nella istruttoria delle autorizzazioni a costruire;

CHE, di conseguenza il Comune di Roma, prima di dare corso alle predette iniziative, dovrà assumere precise intese con le competenti Soprintendenze per il preventivo conseguimento dei rispettivi nulla-osta;

CHE in tale senso può ritenersi accolta la richiesta formulata al riguardo dal Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Antichità e Belle Arti, con nota 5 luglio 1971, n. 4402, diretta a questo Ministero - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

CONSIDERATO, per quanto attiene la zona I, sottozona I², che non apparvero accettabili, in sede di approvazione del piano regolatore generale, le previsioni del piano stesso relative alle aree ubicate ad est di Pietralata, a quelle lungo la nuova arteria prevista tra la Casilina e la Prenestina ed a quelle relative alla zona che si protende verso l'Appia Antica compresa tra la via Ardeatina e Piazza del Caravaggio;

CHE le aree di cui sopra, vennero, pertanto, stralciate dall'approvazione con la prescrizione che per la zona compresa tra la via Ardeatina e Piazza del Caravaggio venissero presentati nuovi studi planovolumetrici da redigersi secondo le richieste della competente Soprintendenza ai Monumenti;